



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

DECRETO N. 20/2019

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013, recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della giustizia amministrativa”;

Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i.;

Visti gli artt. 53-ter l. 27 aprile 1982, n. 186, e 22-bis del Decr. Pres. Consiglio di Stato 15/02/2005 modificato dal Decr. 25/05/2017 n. 69.

Viste le linee guida approvate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 8 luglio 2016 in tema di tirocini formativi presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa, ed i relativi allegati;

Ritenuto di dovere indire nuova procedura selettiva e adottare il relativo bando per l’anno 2019/2020;

DECRETA

E’ indetta la procedura selettiva per l’assegnazione di quattro tirocini formativi, salvo eventuale incremento, ex art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i., presso il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno.

E’ approvato l’allegato bando di selezione; per quanto eventualmente non previsto troverà applicazione l’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i..

La Segreteria Generale è incaricata della pubblicazione del bando e di tutti gli adempimenti successivi, nonché di comunicare il presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Salerno, 25 luglio 2019



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

- Il Presidente -

DECRETO N. 20 /2019 (All. 1)

BANDO PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO

Ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. e del Decr 25/05/2017 del Presidente del Consiglio di Stato, è indetta la procedura per l'individuazione di n. 15 tirocinanti di ammettere presso il Tribunale amministrativo Regionale della Campania Sezione di Salerno e da assegnare all'ufficio del processo amministrativo come disciplinato dall'art. 22 – bis del Decr Pres Consiglio di Stato 15/02/2005 modificato dal Decr 25/05/2017 n. 69.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
 - siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
 - abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
 - non abbiano compiuto i trenta anni di età;
 - non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., presso il T.A.R. né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*). Qualora non fosse possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui ai punti precedenti, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. In ipotesi di parità, si attribuirà preferenza alla frequenza di corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
- La graduatoria avrà validità per tutto l'anno 2020 e sarà utilizzata per l'avviamento di ulteriori tirocinanti ove se ne realizzino le condizioni.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al T.A.R. , né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Resta salva la possibilità degli stagisti ammessi di chiedere il riconoscimento della borsa di studio di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'art. 73



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

- Il Presidente -

cit., e del decreto del Ministro della Giustizia 10 luglio 2015.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Ferme restando le limitazioni sopra indicate, lo stage può e essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si volge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

Ai sensi della Circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia contro gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del T.A.R., o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di 75.000 ed 500.000 per sinistro.

ESITO ED EFFETTI DEL TIROCINIO

L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013) e costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);
- d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, sulla base della relazione redatta dal magistrato formatore ai sensi del comma 11 dell'art. 73 cit., verrà rilasciato agli interessati apposito attestato dell'esito positivo del periodo di formazione

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'ammissione al periodo di formazione, da compilare utilizzando il modello allegato, dovranno pervenire alla Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale, Largo San Tommaso D'Aquino,



Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

- Il Presidente -

3, a mani o a mezzo e-mail seggen.sa@giustizia-amministrativa.it, entro e non il 6 settembre 2019, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e/o di posta elettronica per le comunicazioni da effettuare all'interessato. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Gli ammessi allo *stage* saranno avvertiti personalmente del giorno fissato per la stipula della convenzione conforme allo schema tipo adottato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con delibera dell'8 luglio 2016 per l'avvio del periodo di tirocinio.

Il presente avviso con il modulo di domanda allegato, la graduatoria saranno pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustiziaamministrativa.it, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Presidente

Salerno, 25 luglio 2019

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER N. 4 TIROCINI FORMATIVI.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
Residente in _____ alla via _____ Tel _____
Mail _____

Visto il bando approvato con D.P. n. _____ /2019 per 4 tirocini formativi, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, chiede di poter partecipare alla selezione.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nel caso in cui incorre chi rende false dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 47 e 49 del DPR 445/2000

DICHIARA

1. Di essere nato/a a _____ il _____
2. Di essere residente in _____ alla via _____
3. Di essere laureato in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in particolare di aver conseguito la laurea presso l'Università di _____ in data _____ con la votazione di _____/110 _____;
4. Di aver riportato le seguenti votazioni agli esami di diritto costituzionale _____/30, diritto privato _____/30, diritto processuale civile _____/30, diritto commerciale _____/30, diritto penale _____/30, diritto processuale penale _____/30, diritto del lavoro _____/30 e diritto amministrativo _____/30;¹
5. Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.42-ter, comma 2, lettera g), del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
6. **Di non aver** già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., presso il T.A.R. ne presso altri Uffici giudiziari/ **Di aver svolto** tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, o di altre normative e di essere a conoscenza che l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*.²

Il/La sottoscritto è altresì a conoscenza che:

- a) Il periodo di formazione teorico-pratica sarà della durata complessiva di diciotto mesi e consisterà nelle attività previste dal Bando approvato con DP n. 14/2018 compresa la partecipazione all'Ufficio del Processo Amministrativo come disciplinato dall'art. 53-ter l. 27 aprile 1982, n. 186, e dall'art. 22-bis del Decr. Presidente Consiglio di Stato del 15/02/2005 modificato dal Decr. 25/05/2017 n. 69;
- b) Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al T. A. R., né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
- c) Svolgendo attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, non potrà svolgere attività

¹ Dichiarare anche le eventuali "lodi" conseguite.

² Cancellare la parte che non interessa

professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo, a tal fine, si impegna a rendere apposita dichiarazione di impegno, ove ammesso al tirocinio.

- d) Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore; a tal fine, ove ammesso al tirocinio, si impegna a rendere apposita dichiarazione relativa allo svolgimento di dette attività.
- e) Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. Resta salva la possibilità di chiedere il riconoscimento della borsa di studio di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'art. 73 cit., e del decreto del Ministro della Giustizia 10 luglio 2015;
- f) Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative, per mancanza della prestazione da parte del tirocinante dell'impegno richiesto o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
- g) Ai sensi della Circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente ³la copertura assicurativa sia contro gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del T. A. R. , o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

Allega, fotocopia del documento di riconoscimento _____ rilasciato da _____ il _____ N _____

Data _____

Firma _____
